

Rep. n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì-Cesena

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE,
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019,
IVI COMPRESI IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, L'ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE PREVIGENTI TOSAP/COSAP, IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DEL COMUNE DI SANTA SOFIA.

CIG: [REDACTED]

Valore contratto euro [REDACTED] (euro [REDACTED])
oltre IVA al 22%

L'anno duemilaventicinque, il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED], alle
ore [REDACTED], presso l'ufficio del Segretario Comunale ubicato nella
sede municipale del Comune di Santa Sofia (FC), in piazza G.
Matteotti 1, - innanzi a me [REDACTED], Segretario Comunale del
Comune di Santa Sofia, nominato dal Sindaco con Decreto n. 2 del
17/01/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,
autorizzato a rogare i contratti nella forma pubblica
amministrativa del Comune di Santa Sofia ai sensi dell'art. 97 del
TUEL, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6-bis

L. 241/1990 e dell'art. 6 e 14, comma 2, DPR n. 62/2013, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso - si sono costituiti i seguenti Signori della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale ufficiale rogante sono personalmente certo:

- [REDACTED], nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED], domiciliato/a per la carica presso il Municipio di Santa Sofia in Piazza Matteotti 1, che interviene nel presente atto, in nome e per conto del Comune di Santa Sofia (C.F. 80008900401 - P.IVA 00672390408), nella sua qualità di Responsabile del Settore II - Servizio Finanziario, nominato/a dal Sindaco con Decreto n. 3 del 31/01/2025, competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 267/2000 e di idonea dichiarazione resa ai sensi degli art. 6-bis L. 241/1990, artt. 6 e 14, comma 2, DPR n. 62/2013, art. 16 D.Lgs. n. 36/2023 - di seguito nel presente atto denominato "Comune";

E

Il/La Sig./Sig.ra [REDACTED] nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della ditta [REDACTED] con sede legale in [REDACTED], Via [REDACTED], Partita IVA (C.F.) [REDACTED], di seguito "appaltatore" o "impresa";

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Finanziario n. 243 del 16/12/2022 è stato affidato in concessione per gli anni 2023 e 2024 il servizio di accertamento e riscossione coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di cui alla legge n. 160/2019, e delle previgenti TOSAP/COSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche

Affissioni;

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Finanziario n. 288 del 12/12/2024 è stata disposta la proroga tecnica del suddetto servizio per il periodo dal 16/12/2024 al 15/06/2025 alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche del contratto in scadenza, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2024 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1, COMMA 816, L 160/2019", si è disposto di procedere all'affidamento in concessione a ditta idonea della gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, delegando la

Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese all'espletamento della procedura di affidamento;

- con la delibera n. 514 del 17/12/2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), veniva rilasciato parere di precontenzioso

in cui l'Autorità osserva che, affinché un servizio si possa ricondurre al modello della concessione, è necessario il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sensibilmente sull'equilibrio del piano economico finanziario; viene altresì evidenziato che l'assenza di un prezzo al mercato, l'inelasticità della domanda all'aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell'attività prestata dall'agente della riscossione e l'entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto di tali affidamenti, e ciò in quanto non sembra rinvenibile il trasferimento del cd. "rischio di domanda", ossia il rischio che la domanda dei servizi sia superiore o inferiore al previsto, dal momento che la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all'imposta; infine, non sussiste in capo ai privati la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di quel servizio, dal momento che gli stessi soggiacciono a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o tasse che devono essere versate in presenza dei presupposti di legge; per tali motivi non sembra, quindi, sussistere neppure il rischio sul lato dell'offerta, ossia il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda;

- il servizio è qualificabile come attività strumentale di supporto tecnico-amministrativo all'esercizio della potestà impositiva dell'ente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, e non integra un servizio pubblico locale ai sensi del D.Lgs. 201/2022 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", pertanto la predetta deliberazione consiliare n. 43 del 23/09/2024 deve essere interpretata non quale esercizio di una competenza esclusiva del Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL, ma come atto meramente ricognitivo e/o di indirizzo politico;

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Finanziario n. [REDACTED] del [REDACTED] è stata adottata la decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale (CUP), ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, nonché delle precedenti imposte sostituite TOSAP/COSAP, ICP, DPA mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. 36/2023, con l'attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica sulla base del minor aggio offerto rispetto a quello posto a base di gara del 20,50%;

- con determinazione del Responsabile dell'ufficio Centrale Unica di Comittenza (CUC) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, cui aderisce il Comune di Santa Sofia, si è provveduto ad aggiudicare in maniera definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto a favore di

[REDACTED], con sede [REDACTED] - [REDACTED], C.F. e P.IVA

[REDACTED]. Ribasso percentuale offerto pari al [REDACTED] %

corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di euro

[REDACTED] (IVA esclusa, oneri per la sicurezza e costi della

manodopera inclusi). I costi aziendali per la sicurezza sono

indicati pari a € [REDACTED]. La stima della manodopera indicata

dal concorrente è pari ad euro [REDACTED] ed il CCNL applicato è

[REDACTED];

- sono state esperite le verifiche sul suddetto operatore

economico, al fine di attestare il possesso dei requisiti e

l'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi degli articoli 94 e

seguenti del D.Lgs. 36/2023, le quali hanno dato esito positivo;

- con determinazione dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] il

Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a prendere atto

del predetto affidamento e contestualmente all'impegno di spesa per

euro [REDACTED], Iva 22% compresa, a favore dell'operatore

economico [REDACTED], giusti impegni contabili nn.

[REDACTED];

- ai sensi degli artt. 53, 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023,

l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di

euro [REDACTED] a mezzo Polizza Fideiussoria n.

[REDACTED], conforme allo schema-tipo [REDACTED] di cui al D.M.

193/2022, rilasciata da [REDACTED];

- l'impresa ha stipulato apposita polizza n. [REDACTED] rilasciata da

[REDACTED] come previsto dall'art. 10 del CSA, per la

copertura da responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, inclusi i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione dell'impiantistica affissionale, in dipendenza dell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, che dovrà coprire l'intero periodo contrattuale, con un massimale pari a euro [REDACTED];

- l'impresa ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto, acquisita con prot. n. [REDACTED] del [REDACTED];

Tutto ciò premesso, i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il Comune di Santa Sofia affida all'impresa convenuta [REDACTED] - che accetta senza riserva alcuna - lo svolgimento nel territorio comunale del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, ivi compresi il servizio delle pubbliche affissioni, il servizio di accertamento e riscossione delle previgenti TOSAP/COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le attività di riscossione coattiva relative alle entrate sopra indicate.

2. l'appaltatore deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità su tutto il territorio comunale.

3. L'appaltatore è individuato quale soggetto contro cui proporre il ricorso e gli altri atti previsti dalla legge in materia di contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio.

4. L'appaltatore si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi, delle controdeduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.

5. Al fine di assicurare una razionale ed efficiente organizzazione del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della pubblica amministrazione, l'appaltatore assume con la sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:

a) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che saranno richiesti;

b) mantenere il servizio sempre in perfetta efficienza di funzionamento in modo di assicurare una efficace riscossione, provvedendo, in particolare, a tutte le spese di cancelleria ed alle spese generali di gestioni inerenti e consequenti al funzionamento del servizio;

c) effettuare, a proprie spese, la gestione del servizio in maniera informatizzata attraverso procedure che consentano il trasferimento di tutti i dati nell'ambito delle procedure utilizzate dal Comune.

Qualora il Comune modifichi o rinnovi le procedure utilizzate, nel corso della gestione del servizio, dovrà tempestivamente comunicare all'appaltatore l'avvenuto cambiamento;

d) collaborare alle attività di ispezione e verifica disposte dal Comune, fornendo i dati e gli elementi occorrenti per l'acquisizione di notizie sul servizio svolto;

e) fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'appalto che non comportino ulteriori aggravi degli adempimenti dietro semplice richiesta del Comune, qualora se ne ravvisi la necessità di assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.

Art. 2

1. Il servizio appaltato verrà effettuato in esclusiva e nella osservanza di tutte le norme contenute negli appositi Regolamenti che li disciplinano e nel capitolato speciale d'appalto.

2. L'appaltatore dovrà applicare le tariffe deliberate senza alcuna facoltà di apportarvi la minima variazione.

Art. 3

1. L'appaltatore subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dai Regolamenti comunali e dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dovrà altresì attenersi alle disposizioni e regolamenti che il Comune medesimo adotterà a seguito di provvedimenti legislativi o di sua iniziativa.

Art. 4

1. L'appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di personale idoneo da adibire esclusivamente al servizio, in misura sufficiente ad assicurare il regolare andamento dello stesso.

2. Tutti gli oneri di personale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore il quale risponde, nei confronti del Comune e degli utenti, dell'operato dei propri dipendenti i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento e attenersi - nello svolgimento delle proprie mansioni - per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

3. L'appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 5

1. Per tutte le operazioni di esazione, l'appaltatore dovrà servirsi di procedure meccanizzate di riscossione necessarie per le operazioni di esazione e che permettano un facile controllo da parte del Comune.

2. L'appaltatore, come sopra rappresentato, si obbliga ad eseguire il servizio secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in conformità al progetto tecnico dallo stesso presentato in sede di gara, con la condizione che le riscossioni avverranno esclusivamente su conto corrente postale e/o bancario intestato al Comune.

Art. 6

1. L'appaltatore si obbliga:

a) ad attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e di rispettare le vigenti norme in materia di lavoro secondo la tipologia contrattuale assunta nel rapporto;

b) a rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;

c) ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico prescritto dal C.C.N.L. indicato in sede di gara;

2. Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che è stata acquisita apposita documentazione in sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 7

1. L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. L'appaltatore o un suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni.

2. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, all'appaltatore possono essere inflitte penali, che vanno da un minimo di 100,00 euro fino a un massimo di 5.000,00 euro come dettagliato all'art. 18 del "Capitolato Speciale d'Appalto".

Art. 8

1. Tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio, imposte e tasse comprese, presenti e future, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, il quale si intende ripagato anche di esse con la sola corresponsione da parte del Comune del compenso di cui al successivo art. 9, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3 del CSA.

Art. 9

1. Per il servizio di cui al presente contratto è riconosciuto all'appaltatore un aggio di riscossione del [REDACTED] %, così come risultante dalle procedure di gara, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Art. 10

1. L'aggio va rapportato all'ammontare lordo complessivo riscosso per tutta la durata contrattuale e comprensivo di ogni onere. Il Comune provvede ad incassare direttamente, su conti correnti dedicati ad hoc, gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti. Il Comune ha l'obbligo di riversare all'appaltatore,

previa emissione di regolare fattura, l'ammontare di spettanza per ogni singola entrata affidata e gestita.

Art. 11

1. ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procede a seguito di istanza dell'appaltatore o, in caso di diminuzione, su iniziativa d'ufficio del responsabile unico del progetto, alla revisione prezzi nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12

1. Il presente contratto avrà validità di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza l'obbligo di disdetta.

2. Il contratto può essere prorogato per ulteriori due anni, agli stessi patti e condizioni del presente contratto, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il contratto potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13

1. L'affidatario incorrerà nella risoluzione del contratto per i motivi indicati nell'art. 19 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi con PEC entro i termini di 10 giorni dal verificarsi del comportamento o dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione l'appaltatore potrà formulare le proprie controdeduzioni.

3. L'appaltatore decaduto, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sarà privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

4. Il contratto può essere modificato in corso di efficacia alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14

Il Funzionario Responsabile, ai sensi del regolamento comunale vigente, è designato dall'appaltatore.

Art. 15

1. Il Comune può disporre la risoluzione del presente contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 18 e seguenti del CSA.

2. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16

1. Qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 211 del medesimo decreto.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Comune.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Forlì, luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 17

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, qualora il curatore non prosegua l'esecuzione ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 10, commi 4 e 6, del relativo Allegato II.14.

Art. 18

1. Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, interpellando progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, nei casi previsti dalla norma medesima.

Art. 19

1. L'appaltatore deve essere dotato di domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 - bis del D.Lgs. n. 82/2005 risultante dall'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis del medesimo Decreto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

Art. 20

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 della Legge n. 300/1970, si precisa che:

1) Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ed in ogni caso tutte le norme contenute nel CCNL identificato dal codice alfanumerico unico ██████████. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3) L'appaltatore è responsabile, in rapporto al Comune di Santa Sofia e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. Tali obblighi si estendono anche al cottimo.

L'appaltatore è, altresì, responsabile del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori somministrati, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per il periodo in cui sono stati utilizzati.

4) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11, comma 6 del n. D.Lgs. 36/2023.

5) Per le eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

6) Relativamente al pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o dei titolari di subappalti, vale quanto stabilito dagli artt. 11, comma 6, e 119, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni contenute nel CSA.

7) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi sopra indicati il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Articolo 21

1. L'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 rientra tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione e l'esecuzione di appalti pubblici.

2. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011.

3. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG) [REDACTED], salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna ad incaricare l'Istituto bancario o la Società Poste italiane S.p.a. di trasmettere, a richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie, registrate sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

5. In caso di subappalto od altro subcontratto, l'affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'affidatario si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune di

Santa Sofia, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.

6. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, dovranno comunicare al Comune di Santa Sofia, nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

8. L'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 e della Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale 26.6.2000 n. 41.

9. L'appaltatore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Santa

Sofia; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 5, del Codice di comportamento del Comune di Santa Sofia.

Art. 22

1. In relazione all'esecuzione del presente contratto, che comporta attività di trattamento di dati personali per conto del Comune di Santa Sofia, l'appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

2. L'appaltatore si obbliga a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio oggetto del presente contratto e in conformità alle istruzioni che saranno impartite dal Comune, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. In particolare l'appaltatore si impegna a:

- a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza conforme all'art. 32 GDPR;
- b) designare il proprio personale incaricato del trattamento, assicurandone la formazione e l'obbligo di riservatezza ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, GDPR;

c) non comunicare, diffondere o trasferire i dati a terzi se non su
espressa autorizzazione del Titolare o per obbligo di legge;
d) collaborare con il Comune per il rispetto degli obblighi di cui
agli artt. 33, 34 e 36 GDPR in materia di violazioni dei dati
personalini e valutazioni d'impatto;
e) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art.
30, par. 2, GDPR, ove richiesto.

4. L'appaltatore sarà formalmente designato Responsabile del
trattamento con apposito atto predisposto dal Comune
successivamente all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art.
28, par. 3, GDPR, che specificherà la natura, le finalità, le
categorie di dati trattati, le istruzioni vincolanti e le misure di
sicurezza da adottare.

5. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali e dalle istruzioni
impartite dal Comune potrà costituire causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre a
determinare responsabilità contrattuali e risarcitorie in capo
all'appaltatore.

Art. 23

1. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, che le
prestazioni da subappaltare, previa autorizzazione del Comune e,
nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

a) [REDACTED];

b) [REDACTED];

c) ;

2. Le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal CSA all'art. 14.

Art. 24

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva i cui estremi sono indicati nella premessa del presente contratto.

2. La garanzia è regolata dalle disposizioni di legge e dall'art. 11 del CSA.

Art. 25

1. l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha provveduto a stipulare una specifica polizza per la responsabilità civile verso terzi con le caratteristiche di cui all'art. 10 del CSA, i cui estremi sono indicati nella premessa del presente contratto.

3. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa.

4. Il Comune è integralmente esonerato dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

Art. 26

1. Restano a carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 27

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante a determinarne il contenuto e le obbligazioni ai sensi dell'art.

1346 del codice civile, i documenti sottoindicati:

A) Capitolato speciale d'appalto - Allegato "A";

B) Progetto del servizio presentato dall'appaltatore in sede di gara - Allegato "B";

Art. 28

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Santa Sofia, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 62 del R.D. 827/1924.

2. È altresì a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, da assolvere una tantum al momento della stipula del contratto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in base all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 ed al relativo Allegato I.4.

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986; la fideiussione richiamata all'art. 24 non è soggetta all'imposta di registro in quanto richiesta dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Per il Comune di Santa Sofia - il Responsabile del Settore II -
Servizio Finanziario [REDACTED], - (firma digitale)

Per l'Impresa Appaltatrice [REDACTED] - Il Rappresentante

Legale Sig./Sig.ra [REDACTED] - (firma digitale)

L'Ufficiale Rogante Segretario Comunale - [REDACTED], - (firma
digitale)